

Il Bilancio degli ETS

alla luce dell'avvio del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Avis Provinciale di Bergamo

Bergamo, 12 novembre 2025

Normativa e prassi di riferimento

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 che introduce le **Organizzazioni di Volontariato (OdV)**
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che introduce le **Codice del Terzo Settore** istitutivo, tra l'altro, del **Runts**
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 39 del 5 marzo 2020 recante la «Adozione della **modulistica di bilancio** degli Enti del Terzo Settore»
- D.M. 07.08.2025 **Controlli sugli ETS**

Il Codice del terzo Settore

Il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 introduce nel nostro ordinamento il **Codice del Terzo Settore (Cts)**, norma che si propone di regolamentare in via organica la disciplina civilistica delle organizzazioni non profit che, nel Codice, vengono denominati **Enti del Terzo Settore** (in breve **Ets**)

Il Codice del terzo Settore

In particolare il Cts introduce una serie di disposizioni che variano in funzione della categoria di appartenenza dei vari Ets e della loro dimensione.

L'assoggettamento alle disposizioni di cui al Cts è su base volontaria ed è preceduto dalla iscrizione in un apposito registro denominato **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts)** che ha lo scopo di raccogliere la documentazione anagrafica e della vita associativa (bilanci e modifiche statutarie etc.) in modo del tutto simile a quanto previsto e in vigore da sempre per le imprese con il Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

Il Codice del terzo Settore

Quindi i vari enti no profit possono decidere di aderire alle nuove disposizioni (in genere con vantaggi di tipo fiscale o semplificazioni burocratiche) iscrivendosi al RuntS oppure continuare ad applicare le norme in vigore precedentemente all'introduzione del Cts e ad oggi ancora in vigore.

Le Sezioni AVIS di livello base (comunale o assimilate) così come quelle di livello superiore (provinciali, regionale o nazionale) già iscritte nell'elenco regionale ex L. 266/91, sono state sin da subito ricomprese, in automatico e di diritto, tra gli Ets.

La loro iscrizione nel RuntS è avvenuta all'avvio del Registro previo adeguamento delle previsioni dello Statuto associativo per renderle conformi a quanto previsto dal Cts.

Il Bilancio degli Ets

Tra le disposizioni più significative introdotte dal Cts vi sono quelle di cui all'art. 13 che dettano le regole per la predisposizione del bilancio degli Ets:

Art. 13

Scritture contabili e bilancio

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo **stato patrimoniale**, dal **rendiconto gestionale**, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla **relazione di missione** che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Bilancio degli Ets

2. Il bilancio degli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro (era 220.000) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

2-bis. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

3. Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-bis deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia (DM 39/2020).

Il Bilancio degli Ets

4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'**articolo 2214 del codice civile**.

5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del **codice civile**.

Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3.

Il Bilancio degli Ets

6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella **relazione di missione** o in una **annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio**.

7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Quindi i vari enti no profit possono decidere di aderire alle nuove disposizioni (in genere con vantaggi di tipo fiscale o riferiti a semplificazioni burocratiche) iscrivendosi al Runtts oppure continuare ad applicare le norme in vigore precedentemente all'introduzione del Cts ed ancora in vigore.

Tale scelta può tuttavia comportare alcune limitazioni (es impossibilità di essere iscritte nell'elenco dei beneficiari del 5 x mille).

Il Bilancio degli Ets

Il legislatore del Cts, nell'intento di *“disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche”*, ha suddiviso gli **schemi di bilancio** prevedendo format **differenti** per Ets di non minori dimensioni (**“non piccoli”**) ed Ets di minori dimensioni (**“piccoli”**).

Lo schema utilizza un approccio “classico”, sulla falsa riga di quanto fatto dal legislatore del bilancio delle società del codice civile, prevedendo norme “ordinarie” per poi procedere ad adattare tali previsioni alle realtà di minori dimensioni, “sottraendo” adempimenti ritenuti eccessivamente onerosi.

Schemi di Bilancio degli Ets

In questo contesto, il comma 1 afferma che “gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie”.

Stante la sinteticità e genericità del contenuto dell’art. 13 Cts, come peraltro previsto dallo stesso art. 13, con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 39/2020 sono stati introdotti gli schemi di bilancio per gli Ets di piccole e non piccole dimensioni.

Nell’introduzione dell’allegato 1 del Decreto si legge testualmente che gli schemi indicati nel Decreto devono essere considerati come **«schemi fissi»**, non suscettibili cioè di modifiche se non nel senso di una maggiore analiticità rispetto a quanto previsto per tener conto di particolari specificità del singolo ente.

Schemi di Bilancio degli Ets

Si considerano al riguardo di piccole dimensioni gli Ets con ricavi, entrate, rendite, proventi o **entrate comunque denominate inferiori ad euro 300.000,00** (con la sola esclusione delle entrate derivanti da eventuali disinvestimenti).

Per tali soggetti è possibile il ricorso ad un bilancio nella forma del Rendiconto di Cassa, composto di fatto dal raffronto tra entrate ed uscite determinate secondo il principio «di cassa» e suddiviso secondo i capitoli esplicitati nell'allegato D del Decreto stesso.

Schemi di Bilancio degli Ets

Per gli altri Ets tale forma semplificata non è prevista e sarà necessario redigere il bilancio secondo gli schemi di Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione di cui agli allegati A, B e C del Decreto.

Tali schemi (A e B) presuppongono pertanto la tenuta della contabilità secondo il metodo della «**partita doppia**» ed il «**principio di competenza**».

NB Avis Nazionale ha dato precise indicazioni a tutte le sezioni appartenenti alla propria rete associativa, di redigere il bilancio secondo gli schemi A, B e C.

Funzioni del Bilancio degli Ets

Infine ricordiamo che il bilancio, secondo le previsioni del Cts, oltre alle classiche ragioni per le quali è redatto e richiamate dall'art. 13, c. 1, assolve anche alla fondamentale funzione di consentire un corretto monitoraggio riguardo a soglie che se superate determinano specifiche conseguenze in merito all'organizzazione interna richiesta agli Ets, all'applicabilità o meno di importanti agevolazioni fiscali etc.

(Fonte: Fondazione Dottori Commercialisti)

Funzioni del Bilancio degli Ets

Quindi un bilancio correttamente redatto, come indicato consente di:

- verificare se l'ente svolge attività supera il **«test» delle attività diverse** (art. 6 Cts)
- verificare se l'ente sia tenuto a predisporre il **bilancio sociale** (art. 14, c.1 Cts)
- verificare se l'ente è obbligato ad ottemperare all'informativa sugli **emolumenti** (art. 14, c.2 Cts)
- monitorare se sussiste l'obbligo di nominare l'**organo di controllo** (art. 30 Cts)

Funzioni del Bilancio degli Ets

- monitorare se sussiste l'obbligo di nominare il soggetto incaricato della **revisione legale** (art. 31 Cts)
- verificare se l'ente supera il «**test**» della **non commercialità** (art. 79, c. 5 Cts)
- verificare l'applicabilità dei **regimi forfetari** previsti per le Organizzazioni di Volontariato (Odv) (art. 86 Cts)